

**TRIBUNALE DI BERGAMO****Sezione Lavoro**N. **475/10** RG**Verbale di causa**Addì, **18 maggio 2010**Avanti a Noi **Dr.ssa Monica Bertoncini**

Nella causa promossa da:

**ANOLF -ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE
BERGAMO ONLUS****contro****COMUNE DI ALZANO LOMBARDO**

Sono comparsi: l'avv. Guariso e Bertuletti per le associazioni ricorrenti di cui è presente per ANOLF Pelleriti Mimma delegata come da delega che deposita.

L'avv. Guariso deposita delibera di modifica del provvedimento contestato nonché modulistica di richiesta per l'accesso ai benefici tratto in data odierna dal sito del comune che riporta ancora il requisito della cittadinanza e chiede che la domanda sub 2 venga riferita alla modifica dei moduli di cui sopra, si riporta al ricorso discutendo la causa ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Il giudice si riserva.

Il Giudice del Lavoro

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
(Barletta Angela)

Dott.ssa Monica Bertoncini



IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

composizione monocratica in persona della dott.ssa
Monica Bertoncini in funzione di Giudice del Lavoro, a
rioglimento della riserva assunta il 18 maggio 2010,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 44 d.lgs. 286/1998 promosso
da

ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere, con
sede a Bergamo, in persona del legale rappresentante
pro tempore

ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione,
con sede a Torino, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*

con i procc. avv. A. Guariso e A. Bertuletti ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
A. Bertuletti


- ricorrenti -

contro

Comune di Alzano Lombardo, in persona del Sindaco *pro
tempore*,

- contumace -

2010



Svolgimento del processo

Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 215/03 e art. 44 d.lgs. 286/98 le associazioni ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, il Comune di Alzano Lombardo per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento da questo tenuto e consistente nell'adozione del Regolamento per l'accesso agevolato alla casa per le giovani coppie nei centri storici di Alzano Lombardo, riservando i benefici ivi previsti agli artt. 5, 6 e 7 solo ai cittadini italiani, fermo ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini; e per sentir ordinare al Comune di revocare detto regolamento nelle parti di cui sopra ed attribuire i benefici ivi previsti anche ai soggetti privi di cittadinanza italiana; nonché per sentir ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento sul Corriere della Sera o altro quotidiano; nonché per sentir ordinare al Comune di dare adeguata pubblicità alla intervenuta modifica del regolamento, affiggendo l'ordinanza nei locali comunali, pubblicandola sul sito del Comune o adottando altre modalità.

A fondamento di tale pretesa le associazioni esponevano che con delibera consiliare n. 79 del 3.12.2009 il Comune di Alzano Lombardo aveva approvato il Regolamento per l'accesso agevolato alla casa per le giovani coppie nei centri storici di Alzano Lombardo, al cui articolo 3 venivano elencate quattro

tipologie di azioni per garantire un accesso agevolato alla casa da parte delle giovani coppie, sia per l'acquisto che per l'affitto della prima casa.

Per entrambi i casi veniva prevista la concessione gratuita di un post auto su spazio pubblico, l'esonero dal pagamento dell'addizionale comunale e della tassa sui rifiuti; mentre un contributo per la ristrutturazione veniva previsto per l'ipotesi dell'acquisto ed un contributo pari all'importo annuale dell'ICI veniva previsto invece per l'affitto.


Le ricorrenti precisavano che ai sensi del 2 comma dell'art. 4 tali agevolazioni erano destinate ai nuclei familiari di recente costituzione e con totale di età dei coniugi non superiore a 65 anni, mentre ai sensi del primo comma, oltre al requisito della residenza in Alzano Lombardo da almeno 3 anni, era richiesta la cittadinanza italiana.

Le associazioni lamentavano il carattere discriminatorio del suddetto regolamento ai sensi degli artt. 3 Cost., 2, comma 2, e 43, comma 2, T.U. immigrazione (d.lgs. 286/98).

Il Comune di Alzano Lombardo, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati.



2010



Con il Regolamento per l'accesso agevolato alla casa per le giovani coppie nei centri storici di Alzano Lombardo adottato con la delibera Consiliare n. 79 del 3.12.2009 il Comune di Alzano Lombardo ha previsto una serie di agevolazioni, riconducibili al genus dell'assistenza sociale, in favore delle giovani coppie (residenti nel Comune stesso da almeno 3 anni ed in possesso di un'età complessiva non superiore a 65 anni) per l'acquisto e l'affitto della prima casa (v. art. 5 e 6 regolamento, doc. 1 fasc. ricorrente).

Tuttavia, l'art. 4, primo comma, del regolamento include, tra i requisiti generali per accedere a tali agevolazioni, la cittadinanza italiana (v. art. 5 e 6 regolamento, doc. 1 fasc. ricorrente).

Tale previsione contrasta innanzi tutto con l'inderogabile disposizione dell'art. 3 Cost. che impone la parità di trattamento di situazioni uguali.


Il rispetto del principio di uguaglianza è altresì sancito dai decreti legislativi 286/1998 e 215/2003, che vietano trattamenti discriminatori per razza od origine nazionale o etnica, salve quelle differenze di trattamento che "siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari".

Il primo comma dell'art. 3 d.lgs. 215/03 stabilisce infatti che "il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste

dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni; e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale; f) assistenza sanitaria; g) prestazioni sociali; h) istruzione; i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

L'art. 43, comma 2, d.lgs. 286/1998 precisa invece che "compie un atto di discriminazione ... c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire accesso ... ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente a una determinata razza, ... etnia o nazionalità".

Gli artt. 2, 9 e 41 d.lgs. 286/1998 prevedono che allo straniero "comunque presente ... nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai



acc

principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti"; "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano", salva diversa disposizione interna o internazionale; "il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può: ... c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, ... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"; "gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale". Ancora, l'art. 27 d.lgs. 251/07 prevede che "i titolari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria".

L'art. 6 della Convenzione OIL 97/1949 (ratificata con l. 1305/143) stabilisce che "ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna ad applicare, senza discriminazione di nazionalità, razza ..., agli immigranti che si trovano legalmente




0003

entro i limiti del suo territorio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che esso applica ai propri dipendenti in relazione a ... l'assicurazione sociale (cioè le disposizioni legali contro ... la disoccupazione e gli obblighi familiari, nonché contro qualsiasi altro rischio che, in conformità alla legislazione nazionale, sia coperto da un sistema di assicurazione sociale)".

L'art. 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata con l. 176/1991) impone agli stati il rispetto dei diritti del fanciullo, "a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza".

Infine, la Corte costituzionale, nella sentenza 432/2005, ha chiarito che "il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo ... così da rendere legittimo ... introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza - o all'inverso ne sia privo - purché tali da non compromettere l'esercizio di quei fondamentali diritti"; ciò nonostante, il fatto che un soggetto pubblico introduca "un regime di favore eccedente i



limiti dell'«essenziale», sia sul versante del diritto alla salute, sia su quello delle «prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», non esclude affatto che le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie - debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di «ragionevolezza»; al soggetto pubblico «è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria».

E' allora evidente che in base al complesso di norme sopra evidenziato ai principi chiaramente espressi dalla Corte costituzionale, il Regolamento adottato dal Comune di Alzano Lombardo con la delibera consiliare n. 79 del 3.12.2009 presenta carattere discriminatorio, introducendo una distinzione del tutto arbitraria ed ingiustificata tra cittadini italiani e stranieri.

L'esclusione di questi ultimi dalle agevolazioni introdotte per l'acquisto e l'affitto della prima casa non trovano alcuna giustificazione, se non quella «di introdurre una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali» (ancora, in motivazione,

Corte cost. 432/2005), con conseguente lesione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.

Va detto che tale regolamento è stato modificato dall'Amministrazione comunale con la delibera del consiglio comunale n. 21 del 14 aprile 2010.

Il nuovo testo dell'art. 4 del Regolamento individua come requisito, al posto della cittadinanza italiana, il fatto che uno dei due soggetti risieda in Italia da almeno 10 anni di cui almeno 5 in Alzano Lombardo (v. doc. dep. ud. 18.5.2010).

E' immediata l'associazione tra la residenza in Italia almeno decennale e la cittadinanza italiana, posto che il risiedere ininterrottamente nel territorio italiano da almeno 10 anni consente di richiedere la cittadinanza.

Tra l'altro i benefici in questione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento (anche nella nuova versione) riguardano coppie sposate, essendo ammessi alle agevolazioni "nuclei familiari costituiti nei due anni precedenti alla data del rogito notarile del nuovo fabbricato, ovvero da costituirsi entro un anno dalla data del rogito notarile" (v. doc. dep. ud. 18.5.2010).

Per cui, anche il coniuge non residente in Italia da almeno 10 anni, potrebbe a sua volta acquisire la cittadinanza italiana, per coniugio, appunto.

In ogni caso, poiché la domanda concerne il Regolamento per l'accesso agevolato alla casa per le giovani coppie nei centri storici di Alzano Lombardo adottato con la delibera Consiliare n. 79 del

3.12.2009, solo rispetto ad esso va dichiarato il discriminatorio.

Essendovi stata la modifica del suddetto regolamento, la tutela non può che essere il mero accertamento e a domanda diretta ad ottenere la revoca del regolamento è superata dal comportamento spontaneamente tenuto dall'Amministrazione, alla quale va tuttavia ordinato, laddove non vi avesse già provveduto, di modificare la modulistica allegata al regolamento nella parte in cui compare ancora il requisito della cittadinanza.

Infine, trattandosi di condotta posta in essere da una pubblica amministrazione, cioè da un soggetto pubblico tenuto a dare concreta e fedele attuazione alle leggi dello Stato, si reputa opportuno ordinare la pubblicazione del presente provvedimento per una volta sul quotidiano locale l'Eco di Bergamo, con spesa a carico dell'amministrazione comunale.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro:

- 1) dichiara il carattere discriminatorio del Regolamento per l'accesso agevolato alla casa per le giovani coppie nei centri storici di Alzano Lombardo adottato dal Comune di Alzano Lombardo con la delibera Consiliare n. 79 del 3.12.2009;
- 2) ordina al Comune di Alzano Lombardo di modificare la modulistica allegata al nuovo regolamento



2010

(adottato con delibera consiliare n. 21 del 14 aprile 2010 nella parte in cui compare ancora il requisito della cittadinanza;

3) ordina la pubblicazione del presente provvedimento per una volta sul quotidiano locale l'Eco di Bergamo, con spesa a carico del Comune di Alzano Lombardo;

4) condanna il Comune di Alzano Lombardo alla refusione, nei confronti delle associazioni ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 complessivi, di cui € 1.500,00 per onorari, € 1.000,00 per diritti, oltre a spese generali, IVA e CPA.

Bergamo, 13 luglio 2010



IL CANCELLIERE
A. Walter Domenighini

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini

Monica Bertoncini

Depositato in cancelleria
oggi, 15 LUG. 2010
IL CANCELLIERE - C1
A. Walter Domenighini

TRIBUNALE DI BERGAMO
CORTE AMMINISTRATIVA
Bergamo, 27 LUG. 2010

OPERATORE AMMINISTRATIVO
(Bertoni Maria Gemma)

